

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA PROCEDURA DI
FINANZA DI PROGETTO PER L' AMMODERNAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

L'anno duemiladiciassette, in Pinerolo, tra i Comuni di Pinerolo, Cantalupa, Frossasco, Roletto, Cumiana e San Pietro Val Lemina, nelle date risultanti dall'apposizione di ciascuna firma digitale

TRA

il Comune di Pinerolo, con sede legale in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Cantalupa, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Cumiana, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Frossasco, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di Roletto, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di San Pietro Val Lemina, con sede legale in _____, _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

- le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO altresì che:

- la rete di illuminazione pubblica non solo può essere oggetto di interventi volti alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivati ma anche costituire asset portante di innovazione in chiave intelligente (*smart lightning*) al fine di potenziare altri servizi (videosorveglianza, infrastruttura per reti *wireless*, trasmissione di dati, ecc.);

- il Comune di Pinerolo, mediante l'adesione al Patto dei Sindaci, si è impegnato ad orientare le proprie politiche verso uno sviluppo sostenibile e a perseguire obiettivi di risparmio energetico, di utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020;

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti lavori e servizi volti all'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, anche per mezzo di strumenti quali la finanza di progetto, possa rappresentare una valida soluzione organizzativo gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;

- i Comuni sopra indicati (di seguito denominati "Comuni", "Enti convenzionati" o "Enti aderenti") intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");

- i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Pinerolo ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina per lo svolgimento delle attività propedeutiche e strumentali all'esecuzione di lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e/o della rete semaforica dei Comuni, mediante lo strumento della finanza di progetto, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.

2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento accentrato delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio successive alla concessione, nei confronti della società di progetto.

Articolo 2 (Compiti del Comune di Pinerolo)

1. I Comuni convenzionati delegano al Comune di Pinerolo, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo 1 e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'*espletanda* gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto-concessione, anche mediante il supporto di professionisti esterni incaricati.

3. La Stazione appaltante, anche mediante i professionisti incaricati, assicura ai Comuni la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e supporta i Comuni aderenti nella formulazione delle modifiche al progetto da richiedere al promotore.
4. La Stazione appaltante cura anche ogni rapporto con la società di progetto; può inoltre svolgere la funzione di controparte del contratto concessione, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'erogazione del servizio dal Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 4.
5. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad effettuare:
 - la procedura per il riscatto degli impianti di Enel Sole dei singoli Comuni compreso l'eventuale affidamento di un incarico ad un tecnico per la stesura della perizia di stima;
 - la comunicazione alla Stazione appaltante della consistenza degli impianti di illuminazione pubblica;
 - la definizione, anche mediante l'apporto dei professionisti incaricati, dei contenuti manutentivi, di gestione e/o di sviluppo da richiedere al promotore (definizione standard qualitativi dell'intervento, pronto intervento, telecontrollo, censimento illuminotecnico, ecc.);
 - la definizione, anche mediante l'apporto dei professionisti incaricati, di modifiche agli interventi contenuti nella proposta del candidato proponente;
 - la comunicazione tempestiva di ogni dato di natura tecnica o economica necessario all'elaborazione degli atti di gara;
 - l'affidamento di contratti di servizio e/o di fornitura per il regolare svolgimento del servizio di pubblica illuminazione, che prevedano la cessazione/decadenza alla conclusione della procedura di *project financing*;
 - l'approvazione del progetto di fattibilità riferito agli impianti del Comune, anche per l'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione dei singoli Comuni;
 - l'attività di vigilanza sugli standard del servizio e rendicontazione alla Stazione appaltante degli impianti insistenti sul proprio territorio per lo svolgimento delle attività previste al precedente art. 1, comma 2.
2. I Comuni si impegnano nei confronti del concessionario:
 - a rilasciare le autorizzazioni di competenza con la massima sollecitudine, al fine di consentire alla Società di eseguire i lavori nei tempi previsti;
 - ad accordare gratuitamente al concessionario l'occupazione temporanea delle proprie aree comunali con attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica;
 - a versare alla Società il canone di concessione secondo le tempistiche previste nel capitolato;
 - ad adempiere ad ogni altro obbligo previsto nel capitolato d'appalto.
3. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 4 (Gruppo di lavoro)

1. Per l'esecuzione delle attività operative propedeutiche alle procedure di gara di cui all'art. 1 della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro tecnico-politico composto da tre rappresentanti del Comune di Pinerolo (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da almeno due rappresentanti di

ciascun Comune, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. Per l'esecuzione delle attività successive alla stipulazione del contratto-concessione il Gruppo di lavoro opera con la seguente composizione: due rappresentanti del Comune di Pinerolo (di cui uno con funzione di Coordinatore) ed un rappresentante di ciascun Comune.

3. Il Gruppo di lavoro è ospitato nei locali del Comune di Pinerolo e si riunisce periodicamente per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

4. Il Gruppo di lavoro, per le attività di cui al comma 1, supporta la stazione appaltante nell'elaborazione della documentazione di gara nonché di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.

5. Il Gruppo di lavoro, per le attività di cui al comma 2, svolge le seguenti funzioni:

a. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione della concessione, in particolare sugli standard del servizio erogato;

b. esercita il controllo sul "contratto di rendimento energetico" (EPC) per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico pattuito;

c. esercita il controllo sull'adeguamento alle norme regolamentari che disciplinano l'erogazione del servizio;

d. esercita il controllo in genere sugli adempimenti previsti nel capitolato d'appalto.

6. Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti. Le decisioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono valide con la presenza di almeno un rappresentante di ciascun Comune, computando a tal fine anche le deleghe. Le decisioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 sono valide con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati, computando a tal fine anche le deleghe. La delega può essere conferita solo ad un Assessore, Consigliere o dipendente del Comune aderente. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro.

7. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Articolo 5 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma la Conferenza dei Sindaci nella fase della gara si avvale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Pinerolo o suo delegato ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. La seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati. La delega può essere conferita solo ad un Assessore o Consigliere del Comune convenzionato.

4. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 6 (Recesso)

1. E' ammessa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, espressa mediante deliberazione consiliare fino all'individuazione del promotore.

2. E' ammesso il recesso dalla presente convenzione, con preavviso di 90 giorni, a mezzo PEC, nel caso in cui il Comune intenda svolgere direttamente l'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio successive alla stipulazione del contratto-concessione, di cui al precedente art. 1, comma 2.

3. L'esercizio della facoltà di recesso comporta l'impegno a sostenere *pro quota* gli oneri maturati fino momento del recesso.

Articolo 7
(Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Pinerolo in qualità di Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, sarà corrisposto al Comune di Pinerolo un corrispettivo definito in Conferenza dei Sindaci, contabilizzando gli oneri di funzionamento derivanti dalla procedura.
2. Per i costi diretti, che sono quelli che derivano dalla celebrazione della gara (spese per servizi esterni, oneri di pubblicazione, compensi ai Commissari di gara, ecc.) si procederà al riparto delle spese sostenute dal Comune di Pinerolo, in proporzione al numero di punti luce oggetto di gara di proprietà di ciascun Comune.

Articolo 8
(Obbligo di riservatezza)

1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 9
(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto-concessione.
2. Modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

Articolo 10
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti i contenuti e l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.
2. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti del Comune di Pinerolo nella qualità di Stazione Appaltante.

Per il Comune di Pinerolo

Per il Comune di Cantalupa

Per il Comune di Cumiana

Per il Comune di Frossasco

Per il Comune di Roletto

Per il Comune di San Pietro Val Lemina